



# COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

---

## **Regolamento per la concessione dei contributi, del patrocinio comunale e di altri benefici economici**

*Approvato con D.C.C. n 73 del 22/12/2022*

*IN VIGORE DAL 26/01/2023*

Regolamento per la concessione  
dei contributi, del patrocinio comunale e di altri benefici economici

**INDICE:**

**Art. 1 Oggetto e Finalità**

**Art. 2 Esclusioni**

**Art. 3 Soggetti beneficiari**

**Art. 4 Definizioni**

**Art. 5 Concessione di contributi ordinari**

**Art. 6 - Richiesta di contributo**

**Art. 7 Erogazione di contributi ordinari**

**Art. 8 Concessione di contributi straordinari**

**Art. 9 Erogazione di contributi straordinari**

**Art. 10 Modalità di fruizione del contributo da parte dei beneficiari**

**Art. 11 Mancato o parziale svolgimento dell'attività/iniziativa**

**Art. 12 Altri benefici economici**

**Art. 13 Patrocinio**

**Art. 14 Trasparenza**

**Art. 15 Entrata in vigore, abrogazioni e norma di rinvio**

**Art. 1 - Oggetto e Finalità**

Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici da parte del Comune di Vecchiano, finalizzati a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, nell'ambito delle competenze e dei fini istituzionali del Comune, in forza del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 comma 3 della Costituzione.

**Articolo 2 - Esclusioni**

Il presente Regolamento non si applica:

- a) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale;

- b) alle somme erogate dal Comune a titolo di rimborso spese nell'ambito di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui risultino finalizzate a promuovere iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;
- c) ai contributi e benefici economici, comunque denominati, disciplinati da specifiche norme di settore comunitarie, statali o regionali;
- d) ai contributi legati a rapporti concessori o convenzionali, stipulati per la gestione di attività, impianti o immobili di proprietà comunale;
- e) alle quote associative, meramente legate all'adesione ad associazioni ed Enti.

### **Art. 3 - Soggetti beneficiari**

1. Possono richiedere i contributi, il patrocinio e altri benefici economici:

- a) Pubbliche Amministrazioni ed Enti pubblici;
- b) Enti del Terzo Settore, ivi incluse le imprese sociali, altre forme associative, anche senza personalità giuridica, fondazioni e istituzioni sia pubbliche che private, nonché operatori economici profit per iniziative senza fini di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale o per attività e iniziative che riguardano la comunità locale.

2. I soggetti beneficiari devono svolgere attività nell'ambito dei seguenti settori di intervento:

- a) sociale, socio assistenziale;
- b) educazione, cultura, promozione della solidarietà, della pace, della tolleranza e della non discriminazione;
- c) sviluppo economico;
- d) sport e tempo libero;
- e) tutela dei valori ambientali, delle risorse naturali e delle tradizioni locali;
- f) altre attività ed iniziative di generale interesse.

3. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i partiti politici, le organizzazioni sindacali ed i soggetti che ne costituiscono articolazione.

### **Articolo 4 – Definizioni**

Ai fini del presente regolamento s'intendono per:

- a) **contributo ordinario:** somma di denaro erogata a sostegno dell'attività ordinaria dei soggetti di cui all'art. 3, sulla base di una programmazione per lo meno semestrale;
- b) **contributo straordinario:** somma di denaro erogata a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario, non ricorrente, organizzate sul territorio comunale, valutate di interesse dall'Amministrazione.
- c) **patrocinio:** espressione del sostegno gratuito dell'Amministrazione Comunale a eventi, iniziative, manifestazioni, ritenuti meritevoli per valore morale, civile o culturale.
- d) **altri benefici economici:** agevolazioni diverse dall'erogazione di denaro consistenti
  - 1) nella fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature comunali, nei limiti ed alle condizioni previste dai rispettivi regolamenti di settore;
  - 2) nella possibilità che l'Amministrazione Comunale metta a disposizione l'attività lavorativa dei propri dipendenti in ragione della rilevanza istituzionale dell'evento e nella misura strettamente necessaria alla buona riuscita dell'iniziativa e nel rispetto delle normative.
  - 3) nella possibilità di usufruire dell'esenzione o della riduzione di canoni e tariffe, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dai regolamenti di settore;

### **Articolo 5 – Concessione di contributi ordinari**

1. La Giunta Comunale con l'approvazione del PEG relativo all'esercizio stabilisce la somma da destinare alla concessione dei contributi ordinari e straordinari.

2. Entro il mese successivo all'approvazione del Peg, sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta, il competente ufficio comunale adotta e pubblica il bando per la concessione dei contributi ordinari.

E' fatta salva la possibilità, ove ritenuto opportuno, di predisporre ulteriori bandi in successivi periodi dell'anno.

3. Nel bando devono essere indicati almeno:

- a) l'ammontare della somma a disposizione per i contributi ordinari per l'ambito di intervento di riferimento;
- b) l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
- c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
- d) le modalità ed i termini di presentazione della richiesta;
- e) la natura del contributo, ossia se il contributo si concretizza solo nell'erogazione di denaro o anche in altri benefici economici, ai sensi dell'art. 12;
- f) i criteri per la concessione dei contributi;
- g) le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione.

4. Il bando deve essere adeguatamente pubblicizzato e pubblicato sul sito del Comune unitamente al modello di domanda di partecipazione.

5. Verificati i requisiti di ammissibilità delle richieste ai sensi del presente regolamento e della normativa vigente, l'ufficio istruisce e pondera la richiesta sulla base dei seguenti criteri:

- a) rilevanza dell'iniziativa oggetto di richiesta di contributo in rapporto alle finalità istituzionali dell'Ente e agli obiettivi di mandato dell'Amministrazione;
- b) le possibili ricadute positive dell'attività svolta sul territorio;
- c) gratuità o meno delle attività programmate;
- d) accessibilità alle persone diversamente abili e coinvolgimento delle categorie fragili;
- e) livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici.

6. Nell'adozione del bando di cui al presente articolo possono essere previsti, oltre ai precedenti, ulteriori criteri di valutazione necessari per la specificità dei vari settori di intervento.

7. All'esito dell'istruttoria, che deve concludersi entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle richieste, con determinazione del Responsabile del competente ufficio comunale saranno assegnati i contributi ordinari, sulla base dei criteri sopra detti.

8. Il provvedimento di cui al comma precedente deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno presentato la richiesta e motivare in ordine alla concessione e al diniego del contributo.

8. L'erogazione del contributo può essere subordinata alla stipula di una convenzione o di un patto di collaborazione nei casi in cui l'entità dello stesso e la complessità del progetto rendano necessaria la definizione puntuale di obiettivi e impegni reciproci.

9. Su richiesta motivata dell'interessato e quando l'iniziativa oggetto del contributo si svolge in un arco temporale ampio o in presenza di particolari condizioni, può essere concessa una parziale anticipazione del contributo, fino a un massimo del 50%.

10. L'importo del contributo concesso non può essere superiore all'80% della spesa complessivamente sostenuta e comunque non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'attività ammessa al contributo.

## **Articolo 6 - Richiesta di contributo**

1. I soggetti che intendono beneficiare dei contributi ordinari devono presentare la domanda con le modalità ed entro i termini stabiliti dal bando.

2. La richiesta, redatta sull'apposito modulo, deve essere corredata, a pena di esclusione, da:

- documentazione relativa alla natura giuridica del richiedente: denominazione, sede, dati del legale rappresentante, copia statuto e atto costitutivo (solo per le persone giuridiche);
- relazione illustrativa e descrittiva dell'attività/iniziativa da sostenere, con l'indicazione del periodo di svolgimento, dei destinatari e fruitori, delle strutture e attrezzature necessarie per la realizzazione, corredata da eventuale documentazione esplicativa;
- il quadro economico-finanziario dell'attività, reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sotto la responsabilità del rappresentante legale del richiedente, con specifica indicazione dei costi di tutte le attività e delle eventuali entrate (biglietti, sponsor, ecc) a copertura degli stessi;

- l'indicazione di eventuale analoghe richieste di finanziamento presentate per la stessa iniziativa nei confronti di altri Enti pubblici, con l'importo concesso ove ricorra;
- la dichiarazione a firma del legale rappresentante, riferita alla veridicità di quanto esposto nella domanda, nonché la mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale e reati contro la P.A., l'ordine pubblico, la fede pubblica e il patrimonio;
- la dichiarazione di non appartenenza ad articolazione politico-amministrativa di alcun partito, così come previsto dall'art. 7 della L. 195/1974 e dall'art. 4 della L. 659/1981 s.m.i.;

#### **Articolo 7 – Erogazione dei contributi ordinari.**

1. I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile del competente ufficio comunale entro 90 giorni dallo svolgimento dell'attività, detratto l'importo dell'eventuale anticipazione.
2. A tal fine, entro 90 giorni dallo svolgimento della stessa, i beneficiari sono tenuti a trasmettere all'Amministrazione Comunale:
  - a) una relazione illustrativa dell'attività svolta per la quale è stato concesso il contributo;
  - b) la rendicontazione economica dell'attività svolta dalla quale emerga la specifica destinazione del contributo;
  - c) copia delle fatture e dei documenti di spesa.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente, ovvero la mancata realizzazione delle attività a sostegno della quali è stato concesso il contributo, comporta la non corresponsione del contributo assegnato.
4. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione entro sessanta giorni all'Amministrazione Comunale delle somme corrisposte.
5. La rendicontazione parziale delle spese comporta la proporzionale riduzione del contributo.
6. Qualora il Comune di Vecchiano risulti creditore nei confronti del beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento, a seguito di richiesta di compensazione da parte del soggetto beneficiario.
6. Al contributo si applica la ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla normativa vigente.

#### **Articolo 8 – Concessione di contributi straordinari**

1. Al di fuori del bando di cui al precedente articolo 5, i soggetti di cui all'articolo 3 possono presentare domanda per la concessione di contributi straordinari, per iniziative di carattere non ricorrente, rientranti nell'ambito di intervento di cui al precedente articolo 3.
2. I contributi straordinari non possono essere superiori ad euro 500,00.
3. La domanda di contributo straordinario, deve essere redatta su apposito modulo e corredata degli elementi di cui al precedente articolo 6.
4. Deve essere presentata esclusivamente tramite ufficio protocollo, prima dello svolgimento dell'iniziativa.
5. Il competente ufficio comunale verifica le regolarità della domanda e la completezza della documentazione.
6. La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, valutando i seguenti criteri:
  - a) disponibilità in bilancio;
  - b) rilevanza dell'iniziativa oggetto di richiesta di contributo in rapporto alle finalità istituzionali dell'Ente e agli obiettivi di mandato dell'Amministrazione;
  - c) livello di qualità delle attività e iniziative proposte (originalità, innovazione, creatività, contenuti artistici e culturali);
  - d) capacità operativa del soggetto proponente (esperienza, CV del proponente e dei soggetti coinvolti);

- e) sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
  - f) gratuità o meno dell'iniziativa.
  - d) accessibilità alle persone diversamente abili e coinvolgimento delle categorie fragili;
7. Non possono essere concessi contributi straordinari per attività o iniziative rientranti nell'ordinaria attività del soggetto richiedente.
8. L'importo del contributo straordinario concesso non può essere superiore all'80% della spesa complessivamente sostenuta e comunque non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa al contributo.
6. Su richiesta motivata dell'interessato e quando l'iniziativa oggetto del contributo si svolge in un arco temporale ampio o in presenza di particolari condizioni, può essere concessa una parziale anticipazione del contributo, fino a un massimo del 50%.

### **Articolo 9 – Erogazione dei contributi straordinari**

1. I contributi straordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile del competente ufficio comunale entro 90 giorni dallo svolgimento dell'attività, detratto l'importo dell'eventuale anticipazione
2. A tal fine entro 90 giorni dallo svolgimento della stessa, i beneficiari sono tenuti a trasmettere all'Amministrazione Comunale:
- a) una relazione illustrativa dell'attività svolta per la quale è stato concesso il contributo;
  - b) la rendicontazione delle entrate e delle spese;
  - c) copia delle fatture e dei documenti di spesa.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente, ovvero la mancata realizzazione delle attività a sostegno della quali è stato concesso il contributo, comporta la non corresponsione del contributo assegnato.
4. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione entro sessanta giorni all'Amministrazione Comunale delle somme corrisposte.
5. Qualora il Comune di Vecchiano risulti creditore nei confronti del beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento, a seguito di richiesta di compensazione da parte del soggetto beneficiario.
6. Al contributo si applica la ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla normativa vigente.

### **Articolo 10 – Modalità di fruizione del contributo da parte dei beneficiari**

1. I beneficiari, hanno l'obbligo:
- a) di utilizzare il contributo ordinario e straordinario esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.
  - b) di comunicare e rendere noto che l'iniziativa è realizzata con il contributo straordinario del Comune, utilizzando idonee forme di pubblicità: apposizione del Logo del Comune sul materiale promozionale, sul proprio sito internet. A questo scopo il materiale pubblicitario deve recare la seguente dicitura "*con il contributo del Comune di Vecchiano*".
2. La bozza di tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente concordata con il competente ufficio comunale.
3. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria per l'attività oggetto del contributo e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme, in particolare in materia di sicurezza e pubblica incolumità, è a carico del soggetto beneficiario.

### **Articolo 11 – Mancato o parziale svolgimento dell'attività/iniziativa**

1. Non sarà erogato il contributo ordinario o straordinario concesso nel caso di mancato svolgimento dell'attività/iniziativa, salvo i casi di forza maggiore debitamente documentati.

2. Nel caso di realizzazione parziale dell'attività programmata oggetto di contributo, sarà ridotto il contributo concesso.

### **Art. 12 Altri benefici economici**

1. Gli altri benefici economici, definiti al precedente articolo 4 lettera d) sono considerati contributi straordinari ai sensi del presente regolamento.
2. Il valore economico del beneficio è pari al prezzo ordinariamente praticato, nel caso di fruizione gratuita degli spazi, locali, impianti e attrezzature comunali; è pari al costo orario del personale dipendente, nel caso di utilizzo del medesimo oltre al costo di eventuali riposi compensativi previsti; è pari all'eventuale esenzione o riduzione di canoni e tariffe concessa;
3. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento o distruzione del bene.
4. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo degli spazi, locali, impianti e attrezzature comunali.
5. Il beneficiario è obbligato ad utilizzare il beneficio esclusivamente per le finalità previste. In caso contrario, salve le eventuali norme regolamentari vigenti, è obbligato a corrispondere all'Amministrazione Comunale il valore economico del beneficio, fatti salvi eventuali ulteriori danni.

### **Art. 13 Patrocinio**

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative o progetti di rilevante interesse collettivo, coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente, nei settori di cui al precedente articolo 3, è concesso dalla Giunta con propria deliberazione su istanza degli interessati.
2. A tal fine le domande devono inderogabilmente essere presentate al competente ufficio comunale, tramite protocollo, sull'apposito modulo, almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. La domanda deve specificare il tipo di iniziativa, le finalità, il programma, il luogo, la data, le modalità di svolgimento. Alla domanda va allegato tutto il materiale utile ad illustrare l'iniziativa.
3. L'ufficio competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione.
4. Qualora con la richiesta di patrocinio sia richiesta anche la concessione di un contributo straordinario, si applicano gli articoli 8 e 9.
5. La concessione del patrocinio è gratuita salvo quanto previsto dal successivo comma.
6. Qualora con la richiesta di patrocinio siano richiesti anche benefici economici si applica il precedente articolo 12.
7. Qualora gli organizzatori dell'iniziativa ne facciano espressa richiesta, l'Amministrazione Comunale può anche concedere:
  - a) le modifiche alla viabilità comunale, indicando specificatamente le zone interessate;
  - b) l'inserimento dell'evento nel sito del Comune;
  - c) la richiesta di apertura dei servizi igienici di Piazza Pier Paolo Pasolini;
8. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune limitatamente all'iniziativa.
9. Il materiale pubblicitario relativo alla stessa deve recare la dicitura "*con il patrocinio del Comune di Vecchiano*".
10. La bozza di tutto il materiale promozione deve essere preventivamente concordato con il competente ufficio comunale.
11. L'utilizzo improprio del logo del Comune comporta la revoca del patrocinio.

### **Art.14 Trasparenza**

1. E' obbligo dell'Ente provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/ 2013 e ss.mm.ii. ed in attuazione delle disposizioni A.n.a.c..

**Art. 15 Entrata in vigore abrogazioni e norma di rinvio.**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Devono intendersi abrogate le disposizioni regolamentari comunali previgenti incompatibili con il presente regolamento.
3. In particolare con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia gli articoli da 1 a 6 compresi del Regolamento per la disciplina dei rapporti con volontariato, approvato con deliberazione C.C. n. 106 del 6.12.1994 esecutiva modificato con deliberazione C.C. n. 3 del 20.01.1995 esecutiva;
4. Il presente regolamento ha natura residuale rispetto ai regolamenti comunali di settore che prevedano l'erogazione di contributi e/o altri benefici economici.